

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la inesistenza del diritto - Nuova azione fondata su di un titolo di acquisto diverso - Preclusione - procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni

Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitalizia).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22591 del 16/10/2020 (Rv. 659370 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1158](#), [Cod Civ art 2909](#), [Cod Civ art 0948](#), [Cod Proc Civ art 183 1](#)

corte

cassazione

22591

2020